



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

dott. Matilde Pezzullo	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Nicoletta Giammarino	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 18 novembre 2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2586/2017 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

I.N.P.S., in persona del Presidente *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Napoli, via A De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello

APPELLANTE

E

MORGESE **Ciro**, rappresentato e difeso dall'avv. Elia Fiore, presso il cui studio, sito in Pomigliano d'Arco, via Umberto I n. 47, è elettivamente domiciliato

APPELLATO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 23 dicembre 2015 dinanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli **Ciro Morgese** ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 371 2015 0012334484, notificato il 19 novembre 2015 ed emesso dall'I.N.P.S., il quale, premesso di avere proceduto al controllo della sua posizione contributiva per l'anno 2008 sulla base dell'accertamento unificato n. TF501AE06299 adottato dall'Agenzia delle Entrate, adduceva l'omesso versamento della somma di € 5.883,50 a titolo di contributi previdenziali; il ricorrente ha esposto che detto avviso di



accertamento tributario era stato impugnato davanti alla competente Commissione tributaria con giudizio ancora pendente.

Pertanto, l'avviso di addebito in esame è stato censurato deducendosi l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 24 del d.lgs n. 46/1999, in quanto compiuta prima che l'atto di accertamento presupposto fosse diventato esecutivo con provvedimento giudiziario, come confermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. n. 8379/2104), senza che potesse assumere alcun rilievo la conoscenza di tale impugnativa da parte dell'ente previdenziale, né potesse accedersi alla sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non sussistendo rapporto di pregiudizialità tra processo tributario e processo del lavoro.

Con un secondo motivo si è eccepita la prescrizione quinquennale dei crediti vantati dall'I.N.P.S. che, risalendo all'anno 2008, dovevano essere richiesti entro e non oltre l'anno 2013, mentre il primo atto con il quale l'istituto aveva esternato la pretesa contributiva era costituito proprio dall'impugnato avviso di addebito, non potendosi qualificare come esercizio del credito previdenziale la notifica dell'avviso di accertamento tributario.

Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l'I.N.P.S. eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per via della pendenza dell'impugnativa avverso l'avviso di accertamento tributario; quanto alla pretesa prescrizione del diritto, ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 2941, n. 8 c.c., il termine di prescrizione non decorre fino a quando il comportamento doloso del debitore, volto ad occultare l'esistenza del debito, non venga scoperto, di tal che nel caso di specie la decorrenza andava individuata nel 29 dicembre 2014, epoca della notifica dell'avviso di accertamento tributario.

La causa è stata decisa con la sentenza n. 5533/2017 che ha accolto l'opposizione conformandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte citata dal ricorrente, così dichiarando l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo disposta dall'I.N.P.S. e conseguentemente non dovute le somme indicate nell'avviso di addebito impugnato.

Con atto depositato presso questa Corte il 3 agosto 2017 l'I.N.P.S. ha proposto appello affidandolo ai seguenti motivi.

Con il primo ha dedotto la errata applicazione dell'art. 7, comma 2, lettera t) della legge n. 106/2011, che ha introdotto l'istituto dell'avviso di addebito, in luogo della riscossione a mezzo di cartelle di pagamento, come avvenuto fino ad allora, con la



conseguenza che l'art. 24 del d.lgs n. 46/1999 deve essere riferito alla procedura anteriore alla riforma. A conferma della tesi sostenuta ha rilevato l'illogicità della avversa ricostruzione atteso che non si comprende come potrebbe l'I.N.P.S. osservare il divieto di iscrizione a ruolo dipendente dall'impugnativa di un atto emesso da diversa autorità della quale non può avere conoscenza, non essendo parte di quel distinto processo.

Con il secondo ha censurato la declaratoria di non debenza delle somme riportate nell'avviso di addebito opposto in quanto la pretesa violazione della procedura di iscrizione a ruolo non comporta, comunque, la infondatezza della pretesa contributiva azionata, niente affatto vagliata dal primo giudice, il quale a tanto era invece tenuto.

Ha dunque concluso richiedendo *“in via principale, preliminare ed assorbente riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'iscrizione a ruolo ex art. 24 del DLGvo n. 46 del 1999, considerata come assorbente della richiesta di accertamento del credito contributivo, ed ha dichiarato non dovute le somme iscritte nell'avviso di addebito, con vittoria di spese del doppio grado: nel merito e previa sospensione del presente giudizio in attesa dell'esito di quello pregiudiziale pendente innanzi al giudice tributario, dichiarare dovute le somme iscritte nell'avviso di addebito, con vittoria di spese del doppio grado”*.

Si è costituito in giudizio il Morgese richiedendo il rigetto dell'appello, evidenziando che la disciplina dell'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali susseguenti ad accertamento fiscale era stata già innovata, prima che dalla legge n. 106/2011, dal d.lgs n. 241/1997 e dal d.lgs n. 462/1997, che hanno introdotto l'accertamento unificato per redditi e contributi; che il rilievo secondo il quale l'avviso di addebito non potesse essere emesso in pendenza di accertamento tributario comportava la non debenza delle somme ivi indicate; che la sospensione del giudizio richiesta dall'I.N.P.S. non rientrerebbe nei casi previsti dall'art. 295 c.p.c. essendo l'istituto estraneo al processo tributario, né essa sarebbe ammissibile attesa l'illegittimità dell'avviso per violazione dell'art. 24 del d.lgs n. 46/1999.

All'udienza odierna la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e va accolto per le seguenti ragioni.



Esso, rubricato “Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali”, stabilisce che:

“1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore. 2. L’ente ha facoltà di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il debitore provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dalla data di ricezione del predetto avviso. Se, a seguito della ricezione di tale avviso, il contribuente presenta domanda di rateazione, questa viene definita secondo la normativa in vigore e si procede all’iscrizione a ruolo delle rate dovute. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 25, l’iscrizione a ruolo è eseguita nei sei mesi successivi alla data prevista per il versamento. 3. Se l’accertamento effettuato dall’ufficio è impugnato davanti all’autorità giudiziaria, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. 4. In caso di gravame amministrativo contro l’accertamento effettuato dall’ufficio, l’iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall’art. 25. 5. Contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all’ente impositore ed al concessionario. 6. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dall’art. 442 c.p.c. e ss. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice del lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi. 7. Il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione al concessionario. 8. Resta salvo quanto previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462”.

L'I.N.P.S. assume che il comma 3 del trascritto art. 24, il quale inibisce l'iscrizione a ruolo della pretesa contributiva se l'accertamento su cui si fonda è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, sia da riferirsi esclusivamente a quello eseguito da esso istituto, o, quantomeno, se ricollegabile anche ad accertamenti operati da altri uffici, che

l'inibizione sia subordinata alla conoscenza che esso istituto abbia della pendenza del relativo giudizio.

Secondo la sentenza n. 8379/2014 della Corte di Cassazione, valorizzata dal primo giudice e dall'odierna parte appellata, la tesi in esame non troverebbe riscontro alcuno nella disposizione legislativa. Questa, infatti, non distinguerebbe affatto tra accertamento eseguito dall'istituto previdenziale e accertamento operato da altro ufficio, né escluderebbe l'inibizione all'emissione del ruolo nell'ipotesi in cui l'accertamento, su cui il credito dell'ente previdenziale si fonda, sia impugnato davanti al giudice tributario. Nemmeno, la norma subordinerebbe il divieto di iscrivibilità a ruolo alla conoscenza che l'ente previdenziale abbia dell'impugnazione dell'accertamento davanti alla autorità giudiziaria. La lettera della legge, infatti, sarebbe tale da non consentire alcuna interpretazione che subordini, nell'ipotesi di cui trattasi, la detta non iscrivibilità a ruolo alla sussistenza di condizioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle normativamente previste. Diversamente, si opererebbe una integrazione della volontà legislativa che, non essendo avallabile in via interpretativa, non è assolutamente consentita nel nostro ordinamento giuridico.

Tale ricostruzione, pur autorevolmente sostenuta, non appare convincente, pertanto, in consapevole dissenso dalla pronuncia di legittimità citata si osserva in contrario quanto segue.

Come condivisibilmente sostenuto dall'I.N.P.S. la norma in esame non può trovare applicazione nel caso in cui, come quello oggetto del presente giudizio, l'accertamento da cui discende la pretesa contributiva sia stato effettuato da diversa autorità.

Infatti l'istituto, essendo del tutto estraneo alla pretesa fiscale sottostante, di competenza del giudice speciale tributario, non può avere conoscenza della eventuale pendenza del contenzioso tributario, unico elemento che potrebbe indurre a ritenere applicabile al caso di specie l'inibizione dall'iscrizione a ruolo in epoca anteriore al provvedimento giudiziale.

Non si intravede infatti, né la sentenza n. 8379/2014 della Corte di Cassazione lo ha chiarito, come possa l'I.N.P.S. astenersi dall'iscrizione a ruolo di somme derivanti da un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, attività che si configura al contrario come condotta del tutto doverosa, in osservanza del disposto di cui all'art. 97 della Costituzione, anche a pena di incorrere in responsabilità contabile.



Appare, invece, più corretto ritenere che il divieto di iscrizione previsto dall'art. 24 del d.lgs n. 46/1999 si riferisca esclusivamente ad accertamenti effettuati direttamente dall'I.N.P.S., perché in tal caso, nel quale l'istituto è ovviamente a conoscenza della impugnativa giudiziale del proprio atto di accertamento, appare perfettamente congruo prevedere che non possa darsi corso alla riscossione tramite ruolo prima che una pronuncia giudiziale sulla debenza dei contributi sia stata pronunciata.

Tanto osservato, si deve rilevare come l'odierna parte appellata nel ricorso introduttivo non avesse affatto contestato il merito della pretesa contributiva esercitata dall'I.N.P.S., limitandosi a dedurre la prescrizione del credito, siccome riferito all'annualità 2008, con il che la debenza delle somme accertate non può più essere posta in discussione in questa sede.

Ebbene, si rileva che il Morgese non ha tuttavia inteso riproporre, non solo in via condizionata, ma nemmeno come mera difesa, l'eccezione di prescrizione, sostanzialmente dichiarata assorbita dalla pronuncia di primo grado, tanto è vero che tale questione non è minimamente menzionata nella propria memoria di costituzione, di modo che nemmeno essa non può essere affrontata in questo grado, in quanto non devoluta alla cognizione di questa Corte.

Pertanto, in virtù di tutto quanto esposto, l'appello proposto dall'I.N.P.S. deve essere accolto, al che consegue il rigetto delle domande formulate in primo grado dal Morgese. Attesa, tuttavia, la presenza di precedenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi della parte appellata, qui soccombente, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata respinge le domande formulate in primo grado da Ciro Morgese; compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Napoli, 18 novembre 2019

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Matilde Pezzullo

